



Bruxelles, 11 novembre 2014
(OR. en)

15342/14

Fascicolo interistituzionale:
2014/0331 (NLE)

COEST 413

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 novembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 698 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 698 final.

All.: COM(2014) 698 final



Bruxelles, 10.11.2014
COM(2014) 698 final

2014/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la posizione dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica da adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

I negoziati su questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e l'Ucraina sono stati avviati nel marzo 2007. Nel febbraio 2008, successivamente alla decisione relativa all'adesione dell'Ucraina all'OMC, l'UE e l'Ucraina hanno avviato negoziati su una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che costituisce un elemento fondamentale dell'accordo di associazione.

L'accordo di associazione è l'accordo più avanzato di questo tipo mai negoziato dall'UE, in particolare per quanto riguarda l'integrazione commerciale ed economica, e va ben al di là di una semplice apertura del mercato. Lo scopo è accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra l'Ucraina e l'UE nonché promuovere la progressiva integrazione economica dell'Ucraina con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, segnatamente mediante l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito.

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione¹ relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. I capitoli politici dell'accordo erano già stati firmati il 21 marzo 2014². Successivamente, l'accordo è stato firmato a Bruxelles venerdì 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo.

L'Ucraina ha ratificato l'accordo in settembre e scambiato le notifiche al riguardo con l'UE durante lo stesso mese, quindi l'applicazione provvisoria può iniziare il 1° novembre 2014. Tuttavia, in seguito a consultazioni con la Parte ucraina e nel contesto più ampio delle iniziative globali per l'attuazione del processo di pace in Ucraina, si è convenuto di posporre fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo di associazione") (titolo IV), e al tempo stesso di continuare l'applicazione delle misure commerciali autonome dell'Unione a favore dell'Ucraina.

¹ GUL 278 del 15.9.2014, pagg. 1-8.

² GUL 161 del 29.5.2014, pag. 1.

L'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti dei titoli III, IV, V, VI e VII dell'accordo di associazione, nonché dei relativi allegati e protocolli, avverrà in fasi diverse. Per quanto riguarda i titoli III, V, VI e VII, nonché i relativi allegati e protocolli, la notifica di cui all'articolo 486 dell'accordo di associazione è stata effettuata alla fine di settembre, unitamente alla notifica delle disposizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2014/295/UE del Consiglio. Per quanto riguarda il titolo IV, nonché i relativi allegati e protocolli, la notifica è stata effettuata in modo che l'applicazione provvisoria possa prendere effetto il 1° gennaio 2016, successivamente ad una nuova notifica a norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione.

L'applicazione provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e dell'Ucraina di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il titolo VII dell'accordo con l'Ucraina definisce il quadro istituzionale necessario per il corretto funzionamento e per l'attuazione dell'accordo. L'accordo istituisce un Consiglio di associazione (articolo 461, paragrafo 1) a livello ministeriale, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

Per preparare le riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attuare, se del caso, le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicurare la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo è istituito anche un comitato di associazione (a norma dell'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo).

Il Consiglio di associazione e il comitato di associazione possono decidere di istituire altri sottocomitati o organi che possano assisterli nell'esercizio delle loro funzioni, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Il Consiglio di associazione ha inoltre il potere di modificare o aggiornare gli allegati dell'accordo (articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo). Può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione (articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo).

Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo (articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo). La parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito prevede l'istituzione di sottocomitati specifici per le misure sanitarie e fitosanitarie, in ambito doganale, per le indicazioni geografiche nonché per il commercio e lo sviluppo sostenibile, chiamati ad assistere il comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Sono previsti anche forum per la cooperazione a livello parlamentare e di società civile.

Al fine di assicurare l'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti o la modifica di vari allegati dell'accordo attinenti al commercio, si propone che il Consiglio di associazione deleghi tali poteri al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Tale delega assicurerà il collegamento necessario tra le discussioni

tecniche in seno a tale comitato sull'attuazione degli impegni attinenti al commercio, compresi quelli riguardanti il ravvicinamento all'*acquis* dell'UE da parte dell'Ucraina, e creerà le condizioni per dare un seguito tempestivo a tali discussioni.

Nell'intento di completare il quadro istituzionale e di consentire discussioni a livello di esperti nei settori chiave che rientrano nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo, si suggerisce di istituire due sottocomitati, denominati come segue:

- 1) sottocomitato in materia di giustizia, libertà e sicurezza;
- 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri settori.

Lo scopo dei sottocomitati è concentrarsi sugli argomenti ove si attendono risultati concreti piuttosto che affrontare obbligatoriamente lo stesso programma di argomenti anno dopo anno.

In una fase successiva potranno essere istituiti ulteriori sottocomitati, previo accordo delle Parti.

L'accordo di associazione prevede varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: giustizia, energia, trasporti, statistiche, protezione e promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché cooperazione culturale.

In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capi relativi alla cooperazione settoriale è il quadro completo del ravvicinamento progressivo all'*acquis* dell'UE, figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte dell'Ucraina, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato anche il programma di riforme interne e di modernizzazione dell'Ucraina.

I "dialoghi regolari", frequentemente citati nell'accordo, possono riguardare tutti i summenzionati settori di intervento. Il secondo sottocomitato può quindi riunirsi in formazioni diverse in funzione delle necessità. La presente proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi di partenariato e cooperazione con l'Ucraina e mira a razionalizzare il funzionamento della struttura dei sottocomitati nel quadro dell'accordo di associazione.

L'UE e l'Ucraina si sono impegnate ad applicare l'accordo in modo rapido ed efficace. La presente proposta è pertanto intesa a garantire che il quadro istituzionale dell'accordo diventi operativo il prima possibile. Al fine di agevolare quanto sopra sarà essenziale procedere rapidamente con il processo di adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione, del comitato di associazione e dei sottocomitati, in modo che essi possano iniziare presto ad operare. Si prevede di convocare la prima riunione del Consiglio di associazione con l'Ucraina al più presto dopo l'inizio dell'applicazione provvisoria, se possibile entro la fine dell'anno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione dell'Unione da adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9. Per quanto riguarda EURATOM, la base giuridica che autorizza la posizione da adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina è il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101.

Alla luce del summenzionato esito dei negoziati, in base all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, e all'articolo 101 del trattato EURATOM, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione di autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica in sede del primo Consiglio di associazione UE-Ucraina in relazione:

- al regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione,
- all'istituzione di due sottocomitati,
- e
- alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 delle decisioni del Consiglio del 17 marzo 2014³ e del 23 giugno 2014⁴ relative alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo specifica alcune disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 464, paragrafo 1, dell'accordo dispone che un comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 465, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione.

³ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1.

⁴ GU L 278 del 15.9.2014, pagg. 1-8.

- (5) L'articolo 462, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
- (6) L'articolo 466, paragrafo 2, stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi relativi a settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (7) Il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. È opportuno che, a norma dell'articolo 463, paragrafo 3 e dell'articolo 465, paragrafo 2 dell'accordo, il Consiglio di associazione deleghi al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D), 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica degli allegati di tale accordo.
- (8) Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo è necessario adottare quanto prima il regolamento interno, anche mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stabilita in relazione:
 - all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione,
 - all'istituzione di sottocomitati e all'adozione del loro regolamento interno,e
 - alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" secondo quanto previsto nei progetti di decisione del Consiglio di associazione allegati alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione possono concordare modifiche minori di carattere tecnico dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Per la Commissione

Il presidente